

Davide Madeddu

**GIUSTIZIA** *due pesi, due misure*

Recidiva: è l'altra parte della salva-Previti quella che si accanisce contro i piccoli delinquenti, i tossicodipendenti che rubano per pagarsi la dose, i «poveri cristi»

Sono 56mila i detenuti in Italia: l'80% è recidivo e potrà incorrere nella nuova legge che per loro inasprisce le pene. Dai Ds ai radicali: «Così le carceri vanno a picco»

# Effetto salva-Previti: il «pugno duro» contro i microcriminali

8, 12, 18 mesi: come funzionano le condanne «esponenziali»

**ROMA** Li chiamano «mini ergastoli», «ergastoli a intermittenza»: sono quelli di una pena che per lo stesso reato reiterato cresce. I suoi destinatari sono appunto i recidivi. Quelli che, molto spesso, vengono arrestati in flagranza di reato e processati per direttissima. Antonio Enna, giudice al tribunale di Oristano prova a spiegare cosa accadrebbe in concreto se venisse applicata la ex Cirielli. Supponiamo di avere un ipotetico caso. Quello di Marco, un giovane incensurato, magari pure tossicodipendente, che ruba un'auto. È il suo primo furto, ma non gli riesce in pieno, bloccato dalle forze dell'ordine viene processato per direttissima, condannato a 8 mesi di reclusione e rimesso in libertà nell'arco di 48 ore. Qualche giorno più tardi la scena si ripete. Arrestato, viene condanna-

to. «In questo caso la pena di partenza che non è necessariamente di 8 mesi - spiega il giudice Enna - viene aumentata della metà. Quindi se si parte da otto mesi la condanna sarà, almeno teoricamente, di otto più quattro». Dodici mesi. Se poi Marco ruba per la terza volta e viene nuovamente bloccato e processato per direttissima, la sua posizione si aggrava ulteriormente. «In questo caso - spiega ancora Enna - la sua condanna di partenza sarà aumentata dei due terzi. Quindi se la condanna di base era di 12 mesi, dovrà essere aumentata di altri sei mesi». Risultato? Diciotto mesi. «È chiaro che c'è comunque una limitazione - aggiunge Antonio Enna - e questa alla fine non può che avere conseguenze sul sistema giudiziario e su quello penitenziario».

Foto di Cesare Abbate/Ansa



**Carlo Renoldi, magistrato di sorveglianza**

«È la loro politica criminale: graziano i «colletti bianchi», colpiscono i poveracci»

**ROMA** La Salva-Previti non l'hanno proprio gradita. Per questo motivo, anche sul loro sito, i magistrati di Magistratura democratica hanno pubblicato un lungo documento in cui si mettono in evidenza le ripercussioni che l'entrata in vigore della nuova norma avrebbe sia sul sistema giudiziario sia su quello penale. Carlo Renoldi, magistrato di sorveglianza a Cagliari e componente del consiglio nazionale di Md, non ha dubbi: «Quella legge - così come è - non va bene».

**Quali potrebbero essere gli effetti dell'applicazione della Salva-Previti sul sistema giudiziario?**  
«Da un lato ci sono effetti che nella pratica si tradurranno in un disastro organizzativo. Dall'altro la ex Cirielli si dimostra come intervento simbolico, quasi una legge manifesto che esprime un disegno di politica criminale. Senza contare che da una parte c'è una depenalizzazione di fatto dei soggetti ben integrati, dei «colletti bianchi», per reati commessi contro l'amministrazione, ad esempio. Dall'altro ci sono i reati «di strada», perpetrati da persone socialmente disadattate, pensiamo ai tossicodipendenti. Con il risultato che ci sarebbe una stretta notevolissima, sia sul piano sanzionatorio sia su quello dei benefici penitenziari».

**Di che genere?**  
«Il divieto di concedere attenuanti generiche, comporta anche un aumento della pena. Naturalmente ci sarebbe anche un'impennata del tasso di carcerizzazione. Già ci sono segnali di profondo disagio. Diciamo pure che ci sarebbe un'implosione. Vorrebbe dire «tutti dentro»...»

**Si parla anche di principio di rieducazione vanificato...**  
«Nel momento in cui non si consentisse più l'accesso agli interventi rieducativi significherebbe non tenere più conto di questi sforzi. In qualche modo della vanificazione del principio di rieducazione che dovrebbe essere in carcere».

d.m.

sono amnistie o condoni». **Mannaia sui poveracci.** Diversa invece la condizione dei cosiddetti recidivi. «Se un tossicodipendente viene arrestato e condannato due volte per direttissima, per lui si spalpano un baratro» denuncia Riccardo Arena, avvocato penalista e conduttore di Radio carcere, trasmissione di Radio radicale. «La seconda pena - spiega Arena - viene inasprita, anche perché lo stesso strumento che si usa per quello che ha ucciso due volte viene utilizzato per il poveraccio che magari ha rubato due volte per mangiare». Li chiamano già «ergastoli intermittenti», riprendendo una definizione di Adriano Sofri. Giuliano Pisapia, avvocato e parlamentare di Rifondazione Comunista, parla soprattutto delle conseguenze che la legge avrebbe sui più poveri. «Parlo dei tossicodipendenti, di chi ruba per fame. In una sola legge lo si punisce tre volte». Un ritorno al passato che sembra dimenticato. «Stiamo ritornando indietro di trent'anni. C'è la condanna senza dare al giudice la possibilità di valutare e i motivi che hanno portato quella persona a commettere il reato». Aspetti che alla fine non fanno scattare il percorso di riabilitazione. «Per chi è recidivo sono limitate le possibilità di accedere ai benefici carcerari, come permessi premio, semilibertà, domiciliari, eliminando ancora una volta quella valutazione del tribunale di sorveglianza sulle esigenze di reinserimento che hanno dimostrato in questi

anni di limitare la commissione di nuovi reati, perché si ritorna a un lavoro e a un nuovo tessuto sociale». Una dura critica alla legge ex Cirielli arriva anche da Daniele Capezzone, segretario di Radicali italiani. «A parte il caso Previti quella legge devasterà il già disastroso sistema delle carceri italiane. Lo diciamo prima: le nostre carceri torneranno 20-30 anni indietro, e il numero dei detenuti sarà presto quadruplicato».

# Prescrizione? A pagamento, per chi può

Il professor Giostra, ordinario di Procedura Penale a Macerata: «La ex Cirielli dichiarerà la morte cerebrale di migliaia di processi»

Sandra Amurri

**ROMA** «L'imputato è sempre libero di giocare le sue carte processuali e mediatiche come meglio crede. Valuterà l'onorevole Previti se tradurre gli apprezzabili intendimenti manifestati nella lettera in una formale rinuncia alla prescrizione, come è suo diritto fare, oggi, in base ad una pronuncia della Corte costituzionale (n.275 del 1990); domani, in forza della stessa legge in esame, qualora venisse approvata. Quanto alla risposta del Presidente del Senato, credo che una reazione istituzionalmente ineccepibile sarebbe stata quella di limitarsi a ritenere irricevibile la richiesta».

È l'opinione del professor Glauco Giostra, docente di Procedura Penale dell'Università di Macerata, a proposito della lettera inviata da Previti a Pera per chiedere il rinvio dell'approvazione della ex Cirielli e della risposta del presidente del Senato, che ha riconosciuto all'imputato di essere stato addirittura «denigrato» agli occhi dell'opinione pubblica.

**Professore, a prescindere dal fatto che si tratti di una legge ad personam, conviene che fin qui abbia avuto un iter particolare?**  
«È innegabile, soprattutto per quanto riguarda la prescrizione. Quando il disegno di legge venne presentato, si proponeva di allungare sensibilmente i tempi per la prescrizione, nel dichiarato intento di limitarne l'applicazione, in coerenza con il maggior rigore dell'intera iniziativa legislativa. Ma d'improvviso, durante i lavori parlamentari, l'intervento sulla prescrizione è

scomparso (anche nel titolo della legge) per riapparire (stranamente, non nel titolo della legge) cambiato di segno: si prevede una drastica riduzione dei termini di prescrizione e ci si preoccupa, per la prima volta, di stabilire che la novità legislativa si applicherà anche ai procedimenti già in corso. Anzi, per un curioso lapsus calami o d'altra natura, si dispone che la nuova normativa si applicherà soltanto al passato. Infortunio che sicuramente sarà rimediato nel passaggio all'esame del Senato, considerando che l'attuale versione risulta macroscopicamente inidonea. Ma ciò che sfugge è quali possano essere stati, in quest'ultimo anno, gli imprevedibili rivolgimenti sociali e culturali in grado di giustificare un così subitaneo e radicale ribaltamento di politica criminale. Rivolgimenti, evidentemente sfuggiti anche al relatore, on Cirielli, che, con coerenza, ha ritirato la firma da una proposta in cui non si riconosce più. Anche perché, probabilmente, devono essergli risultate troppo poco o troppo spiegabili altre novità aggiuntesi strada facendo, come - per fare solo un esempio - l'introduzione della possibilità per la persona che abbia compiuto i settanta anni di espiare la pena della reclusione nella propria abitazione».

**Tolleranza zero per alcuni imputati. Per chi invece potrà affidarsi ad avvocati di prim'ordine ci sarà l'aborto del processo**



Cesare Previti

Foto di Massimo Sambucetti/Ap

«Vi sono alcune novità positive. In particolare, va salutata con favore l'eliminazione della possibilità di tener conto delle attenuanti generiche nel computo dei termini di prescrizione. Ma il giudizio sulla legge resta fortemente negativo; a meno che non si voglia considerare un buon modo di curare la febbre, tarare diversamente il termometro, o, peggio, procedere ad una drastica decimazione degli ammalati».

**Cosa accadrà concretamente se la legge entrerà in vigore?**  
«Verrà immediatamente dichiarata la morte cerebrale di migliaia di processi penali, anche per reati gravi. Programmati su un ruolino di marcia che prevedeva ben altre scadenze, e magari ormai a pochi giorni dal suggello definitivo della Corte di cassazione, dopo anni di dispendiosissimo lavoro, molti processi si vedranno improvvisamente davanti il cartello del capolinea. A meno che l'imputato non rinunci alla prescrizione, chiedendo di essere giudicato nel merito - a memoria d'uomo i

casi sono statisticamente infinitesimali - non vi potrà più essere sentenza né di assoluzione, né di condanna».

**Per il futuro potremo contare su processi più celeri?**  
«Per il futuro, assisteremo ad una duplice selezione dei processi. Una prima selezione è esplicitamente propiziata dalla legge: per alcune tipologie di imputato - soprattutto attraverso inasprimenti sanzionatori e prolungamento dei termini di prescrizione - il messaggio sembra essere «tolleranza zero»: i processi si faranno e le pene saranno severe. Per altre tipologie, i ridotti termini prescizionali renderanno non certo

remota la possibilità di vanificare il processo. L'altro, più sottile criterio di selezione - che opera in sinergia con il primo - è in qualche modo legato alle disponibilità economiche dell'imputato: chi può avvalersi dell'assistenza di avvocati di prim'ordine e sopportare un processo che si dilata nel tempo potrà escludere qualsiasi possibilità di definizione anticipata della sua vicenda giudiziaria (riti speciali) e puntare con ottime chances all'esito abortivo della prescrizione. Infatti, per una sciagurata scelta - che non può avere altra giustificazione se non quella di incoraggiare questa prospettiva - la sospensione dei processi per cause indipendenti dall'autorità giudiziaria non consentirà più, come accade oggi, di andare oltre i termini massimi di prescrizione».

**Si potrebbe comunque obiettare che, nei limiti della Costituzione, ogni maggioranza ha diritto a disegnare la politica giudiziaria che ritiene più confacente al proprio sentire ed ai propri interessi.**  
«Non c'è dubbio. Ma mi sem-

bra altrettanto indubbio che, in questo caso, i confini costituzionali da lei giustamente ricordati siano in più punti disinvoltamente travalicati. Basti pensare, anche solo attingendo ai rilievi sopra espressi, allo snaturamento dell'istituto della prescrizione. Nata come indicatore del termine oltre il quale si verifica presuntivamente l'amnesia dell'ordinamento, viene usata per un'indiscriminata amnistia di reati, il cui accertamento ha richiesto ingenti risorse. Emblematica anche la nuova disciplina della sospensione del tempo per prescrivere, che fa della prescrizione non già il rimedio garantito all'imputato contro ingiustificate lungaggini procedurali dell'autorità giudiziaria, bensì il premio per chi ha saputo efficacemente ostacolarne e differirne l'azione. Del resto, anche all'interno dello stesso impianto della legge si registrano contraddizioni e incongruenze, talune delle quali potrebbero essere rilevanti sotto il profilo costituzionale della ragionevolezza. Che senso può avere, infatti, prevedere un tempo massimo di prescrizione del reato pari a 60 anni per il sequestro di persona o a 40 per il traffico di stupefacenti ed a «soli» 30 anni per l'omicidio? Come è possibile ridurre i termini di prescrizione del reato affermando che dopo un certo lasso di tempo dal fatto la collettività ha dimenticato e il responsabile è cambiato e contemporaneamente aumentare in modo sensibile i termini di prescrizione e la pena per un reato commesso da chi, magari trenta o quarant'anni prima, si è reso responsabile di due furti al supermercato?».

La nuova normativa si applicherà soltanto al passato. I confini costituzionali così sono stati disinvoltamente travalicati